

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 27461/2026
Roma, lì, 21/07/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

MARIA TERESA BELMONTE	- Presidente -	Sent. n. sez. 1325/2026
MICHELE ROMANO		CC - 19/06/2026
MARIA ELENA MELE		R.G.N. 15015/2026
ROSARIA GIORDANO	- Relatore -	
ELENA CARUSILLO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 26/02/2026 del Tribunale del Riesame di Catanzaro

Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;
lette la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha
concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha
rigettato il ricorso proposto da [REDACTED] contro l'ordinanza del Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia con la quale è stata
applicata allo stesso la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi
abituamente frequentati dalla persona offesa.

Firmato Da: MARIA TERESA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4cb6e728d1dd93b3 - Firmato Da: ROSARIA GIORDANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2ccc93684303989d
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d



2. Con il ricorso, presentato mediante il difensore di fiducia, l'indagato chiede l'annullamento del provvedimento affidandosi a cinque motivi, di seguito ripercorsi entro i limiti previsti dall'art. 173-*bis* disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo, assume nullità della pronuncia in relazione agli artt. 612-*bis*, quinto comma, cod. pen., 12 e 371 cod. proc. pen. per improcedibilità del reato di cui al capo a) per difetto di querela.

A fondamento della doglianza deduce che la persona offesa ha presentato querela solo per il delitto di lesioni rispetto al quale non sussistono i presupposti per ritenere, ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen., la connessione tra il reato di lesioni e quello di atti persecutori al fine di giustificare la procedibilità d'ufficio di quest'ultimo.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 125, comma 3, 273 e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. nonché all'art. 612-*bis* cod. pen. e travisamento della prova sulla ritenuta gravità indiziaria rispetto al delitto di atti persecutori, lamentando che le decisioni dei giudici della cautela si fondano sulle sole dichiarazioni della persona offesa, assunte come lineari e coerenti e riscontrate dal referto in atti, nonché dalle *chat* del telefono cellulare allegate alla denuncia, senza considerare quanto evidenziato in ordine alla contraddittorietà del narrato della vittima, smentito dalle risultanze investigative.

Assume che ciò sarebbe particolarmente evidente per il delitto di lesioni personali perché gli stessi carabinieri di [REDACTED] visionati gli estratti del sistema di videosorveglianza dell'esercizio commerciale "[REDACTED]" avevano concluso che, dall'analisi delle immagini acquisite, non era stato possibile ricostruire con precisione la dinamica dei fatti riferiti in sede di querela e che la persona offesa non aveva fornito elementi utili per ricostruire l'accaduto, omettendo di indicare i soggetti coinvolti e la ragazza che era con lei sulla vettura, così mostrando un atteggiamento reticente.

Deduce, inoltre, rispetto agli *schreenshots* prodotti dalla vittima in data 22 agosto 2025 che il Tribunale ha ritenuto gli stessi di contenuto minatorio senza esaminare cosa vi fosse effettivamente scritto (come, ad esempio, "non ti toccherò mai – figurati – sei la madre dei bambini") e che, in realtà, eventuali espressioni di tenore minacciose erano piuttosto rivolte a un soggetto terzo che l'indagato presumeva essere l'amante dell'ex compagna.

Quanto all'episodio del 17 agosto 2025, evidenzia che erano state dedotte puntuali circostanze volte a smentire che le dichiarazioni della vittima erano corroborate da [REDACTED] la quale non aveva riferito che erano rimaste in auto sino a notte fonda per aspettare che egli si allontanasse dall'abitazione della persona offesa.



Rispetto all'episodio del 2 agosto 2025 ha, ancora, evidenziato che, come indicato nella denuncia, egli non possiede un'auto.

2.3. Mediante il terzo motivo, assume nullità della pronuncia per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 612-*bis* cod. pen. per assenza di gravità indiziaria rispetto alla verifica dell'evento del reato, come attestato dalla mancanza di elementi concreti a tal fine e dal continuo scambio di messaggi con la persona offesa, anche di notte, pure in assenza di esigenze di figli, nonché dalla circostanza che egli era stato accolto presso l'abitazione della vittima nel mese di novembre 2025 per un'intera giornata.

2.4. Con il quarto motivo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione rispetto agli artt. 273 e 292 cod. proc. pen. nonché agli artt. 582 e 585 cod. pen. poiché dal verbale non sarebbe corroborato quanto riferito dalla persona offesa sulle lesioni.

2.5. Con il quinto motivo, deduce insussistenza delle esigenze cautelari e inadeguatezza della misura, evidenziando di essersi ormai trasferito a circa venti chilometri di distanza dall'abitazione della persona offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è, nel complesso, infondato.

2. Il primo motivo di ricorso non è fondato e, anzi, si pone ai limiti dell'ammissibilità, poiché omette di confrontarsi con la decisiva statuizione per la quale la persona offesa, una volta presentata la querela per il delitto di lesioni, è stata sentita a sommarie informazioni, esprimendo in quella sede la volontà di denunciare tutti gli episodi persecutori commessi dall'ex compagno.

Inoltre, vi è anche che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa dell'indagato, il provvedimento impugnato ha correttamente ritenuto sussistente tra i due reati la connessione prevista dall'art. 12, lett. b), cod. proc. pen., atteso che le lesioni del 12 settembre 2025 si collocano nel contesto successivo alla separazione tra i due, quale progressione criminosa rispetto alle numerose condotte persecutorie contestate.

Del resto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, in tema di reato di *stalking*, la connessione che lo rende procedibile d'ufficio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 612-*bis* cod. pen., è non solo quella in senso processuale, di cui all'art. 12 cod. proc. pen., ma anche quella in senso materiale, che si verifica ogniqualvolta l'indagine sul reato procedibile d'ufficio comporti necessariamente l'accertamento di quello punibile a querela, in presenza delle condizioni di



collegamento probatorio di cui all'art. 371 cod. proc. pen., purché le indagini sul reato procedibile d'ufficio siano state effettivamente avviate (Sez. 5, n. 55807 del 30/10/2017, Rv. 272004; conf., tra le altre, Sez. 6, n. 25761 del 14/05/2025, Rv. 288413).

3. All'esame del secondo, del terzo e del quarto motivo, che vertono sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, occorre premettere, sotto un primo e generale aspetto, che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indiziari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828).

Per altro verso, vi è che, per l'adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. non richiamato dall' art. 273, comma 1-bis, del medesimo codice (*ex multis*, Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Rv. 287532; Sez. 4, n. 27498 del 23/05/2019, Rv. 276704).

4. Ciò posto, il secondo motivo non è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, come noto, da lungo tempo, affermato il principio in virtù del quale le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, fermo restando che tale verifica deve essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le



dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).

Il Tribunale del Riesame, ponendosi nel solco di tale principio, ha sottolineato, in punto di credibilità della persona offesa, con motivazione congrua, che ella non aveva alcuna volontà persecutoria, al punto da aver ammesso periodi di riavvicinamento con l'indagato e di essersi convinta a denunciarne le condotte solo dopo l'episodio di lesioni. Con logico incedere, il provvedimento censurato ha, inoltre, sottolineato che la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza è corroborata dal referto del Pronto Soccorso e dalle *chat* dei messaggi allegate alla querela.

Il provvedimento impugnato ha, inoltre, risposto in modo adeguato (pag. 6) alle censure che erano state formulate dal ricorrente in punto di credibilità della vittima in sede di riesame. In particolare, rispetto all'episodio del 2 agosto 2025, - in ordine al quale il [REDACTED] ha sostenuto l'inverosimiglianza della circostanza che avesse inseguito la vittima con l'auto, non avendone una, e che, comunque, dopo che aveva desistito dall'intento, la persona offesa si era recata a prendere i figli che erano presso la casa della madre di lui - il Tribunale del Riesame ha sottolineato che, fermo che l'indagato avrebbe potuto utilizzare l'auto dei genitori essendo patentato, il comportamento della [REDACTED] era espressione della genuinità della sua condotta, perché, nonostante l'accaduto, non era venuta meno al dovere di madre nei confronti dei figli minorenni. Inoltre, con riguardo all'episodio del 10 agosto 2025, l'ordinanza censurata ha posto in rilievo come non vi fosse il denunciato contrasto tra le versioni fornite dall'indagato e dalla vittima poiché entrambi avevano ammesso di aver avuto una discussione e l'unico profilo di dissonanza era quello afferente i toni denigratori che il ricorrente avrebbe usato nei confronti della vittima. Ulteriormente, in ordine all'episodio del 17 agosto 2025, il provvedimento impugnato ha sottolineato la non contraddittorietà delle dichiarazioni della teste [REDACTED] la quale aveva riferito di essere a conoscenza *de relato* delle condotte in danno della [REDACTED] senza che l'attendibilità della predetta teste potesse essere compromessa dalla circostanza che aveva precisato che uscivano sempre con i rispettivi figli, dato che la persona offesa nulla aveva riferito in proposito.

5. Il terzo motivo è anch'esso non fondato, in quanto, sul piano della gravità indiziaria, la verifica dell'evento è congruamente argomentata dal Tribunale del Riesame laddove ha sottolineato che la circostanza per la quale la vittima ha dovuto continuare ad avere contatti con l'indagato per la gestione condivisa dei figli non contrasta con il fatto che ella potesse avere paura di incontrarlo e che, del resto, si trattava di timori fondati, poiché, dopo tali incontri, le condotte del



██████ sono divenute ancora più aggressive, come ritraibile dagli episodi descritti nelle denunce presentate nei mesi di ottobre e novembre dell'anno 2025.

6. Il quarto motivo è inammissibile, atteso che è privo di un adeguato confronto critico con le argomentazioni sottese al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822).

Le doglianze dell'indagato trascurano di considerare, invero, che la decisione del Tribunale del Riesame ha sottolineato che le lesioni sono state refertate e lo stesso informatore ██████ cugino dell'indagato, ha confermato che tra i due vi era stato un litigio, peraltro già iniziato quando era arrivato e aveva visto che si stavano spingendo a vicenda.

7. Il quinto motivo non è fondato, atteso che, in maniera logica, anche in ragione della limitata distanza, il provvedimento censurato ha evidenziato (pag. 8-9) che la circostanza che l'indagato si sia trasferito a circa venti chilometri dalla persona offesa non è idonea, di per sé sola considerata, a incidere sul *periculum* di reiterazione delle condotte persecutorie.

8. Il ricorso deve dunque essere nel complesso rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

9. In caso di diffusione del presente provvedimento occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge, in considerazione della natura del reato e dei rapporti tra le parti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così è deciso, 19/06/2026

Il Consigliere Estensore
Rosaria Giordano

Il Presidente
Maria Teresa Belmonte

